CAMERA DEI DEPUTATI N. 1726

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANTINI, MORGONI

Modifica all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza

Presentata il 2 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La necessità di un aggiornamento del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ormai sempre più avvertita ed è anche testimoniata dai numerosi progetti di legge presentati in materia sia in questa legislatura sia nella precedente.

Fra le criticità sorte in questi anni di applicazione, anche in seguito alla modifica dei comportamenti sociali, vi è sicuramente il sempre maggior numero di procedimenti penali conseguenti alla contestazione della condotta di guida in stato di ebbrezza, punita dall'articolo 186 del codice della strada.

La guida in stato di ebbrezza costituisce una delle più ricorrenti violazioni al codice della strada. L'articolo 186, che ha individuato le condotte variamente sanzionabili per chi guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, necessita però di un chiarimento da parte del legislatore per evitarne una distorta interpretazione e applicazione.

L'esperienza e la giurisprudenza di questi anni hanno evidenziato la necessità di una più puntuale disciplina per evitare l'applicazione di sanzioni anche a coloro che, pur con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge, si trovano a bordo di un veicolo ma non nell'azione di guida.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare soluzione a criticità che hanno provocato disorientamento negli operatori, anche a causa di una giurisprudenza che ha oscillato fra posizioni diverse e non sempre chiare, in particolare sulla definizione della condotta di « guida » in connessione alla presenza, in un veicolo fermo (parcheggiato), di persone con un tasso

alcolemico superiore, sovente di pochissimi grammi per litro, rispetto ai limiti fissati dall'articolo 186, comma 2.

In base ad alcune sentenze il trovarsi a bordo di un veicolo in posizione di guida assume rilevanza di per sé ai fini sanzionatori, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando. Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte di cassazione n. 37631 del 2007, nella quale si è stabilito che è del tutto irrilevante ai fini sanzionatori che il veicolo a bordo del quale si trovava in posizione di guida il soggetto risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo piuttosto che in moto, o alla sentenza n. 45514 del 2013, con la quale i giudici di legittimità hanno osservato che la fermata altro non è che una fase della circolazione, con la conseguenza che essa non si sottrae alle regole generali previste dal codice della strada.

La stessa Corte di cassazione ha però anche chiarito che « Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico » (sentenza n. 10476 del 2010). Secondo tale pronuncia non basta, quindi, aver rilevato uno stato di ebbrezza, ma occorre anche la prova di una precedente deliberata movimentazione del mezzo. Interessante in tal senso è, ad esempio, la sentenza n. 2770 del 2012 della Corte di cassazione, nella quale si stabilisce che in materia di guida in stato di ebbrezza, allorché l'automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio *garage* con l'autovettura ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all'imputato.

Con riferimento al caso specifico dell'autovettura ferma con il motore acceso, di un certo interesse è la sentenza n. 10979 del 2007, con la quale la Corte ha stabilito che la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada punisce il fatto dinamico della « guida » in stato di ebbrezza, ma non semplicemente l'essere sorpresi, in stato di ebbrezza, nell'atto di dormire all'interno della propria autovettura, con il motore acceso al solo fine di consentire il funzionamento dell'impianto di riscaldamento interno.

In sostanza tutto è lasciato all'interpretazione del singolo giudice sul concetto di « guida » al quale fa riferimento l'articolo 186 del codice della strada, che sanziona il comportamento in esame; il tema è se il verbo « guidare » debba essere inteso in senso dinamico o nella semplice accezione « statica », il che renderebbe sanzionabile anche il fatto stesso di occupare il posto di guida e di essere potenzialmente in condizione di muovere l'autovettura.

Il tenore letterale dell'articolo 186 del codice della strada richiama il concetto di « guida » (« È vietato guidare in stato di ebbrezza »); il significato letterale della parola « guida » nella lingua italiana ha un'evidente valenza dinamica stando al significato di « Regolare, vincolare il movimento di un oggetto, accompagnandolo o agendo altrimenti su di esso perché proceda nella direzione voluta » (vocabolario Treccani, voce « guidare »).

L'intenzione del legislatore è chiaramente quella di salvaguardare l'incolumità pubblica e di evitare quindi il pericolo che una persona in stato di ebbrezza, se alla guida di un'autovettura, possa provocare incidenti.

L'articolo 12 delle preleggi fissa dei limiti ben precisi al potere dei magistrati di interpretare le norme giuridiche e stabilisce che il criterio « principe » dell'interpretazione deve essere quello indicato dal primo comma: « Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ». La stessa Corte di cassazione (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 45898 del 31 dicembre 2010) ha del resto precisato che la condotta di guida « consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di do-

minio di un veicolo semovente sicché il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza ». Dunque, se un soggetto si trova all'interno di un veicolo senza porsi in guida dinamica dello stesso e senza che la sosta crei rischi per la circolazione o l'incolumità pubblica non si può ritenere sussistente l'azione del « guidare », che è il verbo che caratterizza le condotte sanzionate.

La chiarezza normativa precluderebbe inutili e dispendiosi contenziosi che hanno pesanti conseguenze per le persone coinvolte e che appesantiscono lo stesso sistema giudiziario. Sulla base di tali premesse la presente proposta di legge modifica l'articolo 186 del codice della strada nel senso di escludere, in modo esplicito, che si possa parlare di « guida » se il veicolo è fermo, chiarendo che non commette violazione di legge e non è punibile la persona con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge che si trova all'interno di un'autovettura in sosta senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione se non è accertato che la stessa abbia, in precedenza ed essendo già in stato di ebbrezza, deliberatamente messo in movimento l'autovettura in un'area pubblica o destinata al pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *9-ter*. Rientra nella nozione di guida la condotta della persona che si trova, con un tasso alcolemico comunque superiore a 0,5 g/l, all'interno di un veicolo fermo in un'area pubblica o destinata al pubblico senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione solo se è accertato che la persona stessa abbia, in precedenza ed essendo già in stato di ebbrezza, deliberatamente messo in movimento il veicolo in tale area pubblica o destinata al pubblico ».